



SETTORE POLIZIA LOCALE
Polizia Locale

ORDINANZA SINDACALE N. 36 DEL 13/12/2016

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI QUALSIASI GENERE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BASIGLIO, PER IL PERIODO DAL 25 DICEMBRE 2016 AL 06 GENNAIO 2017.

IL SINDACO

Premesso

- che negli ultimi anni è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare le festività e la notte di Capodanno con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;

- che ogni anno a livello nazionale si verificano infortuni anche di grave entità, derivati alle persone nell'utilizzo di simili prodotti;

- che esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita trattandosi, pur sempre, di materiali esplosivi, che in quanto tali sono in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;

- che, sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati e da bambini;

Dato atto che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombolette e mortaretti ed il lancio di razzi è sempre stato causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo;

Considerato che l'esplosione di petardi, fuochi d'artificio ed altro, potrebbe causare danni all'incolumità delle persone, danneggiamento agli edifici, nonché pericolo di incendio;

Considerato, inoltre, che il fragore dei botti può determinare, per lo spavento indotto dal rumore e dagli effetti luminosi conseguenze negative anche per gli animali, portandoli frequentemente alla fuga ed a perdere l'orientamento, esponendoli così anche al rischio di smarrimento o investimento e quindi mettere a repentaglio la sicurezza urbana;

Considerato che l'Amministrazione Comunale ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la sicurezza sua e degli altri;

Ritenuto opportuno e necessario procedere in merito;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno 11 gennaio 2001, n. 559/c.25055.XV;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento Pubblica Sicurezza del 06 dicembre 2012 – 557/PQAS/U/021370/XV.H.8;

Visti gli articoli 50 e 54 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Visto il Regio Decreto 18.06.1931 n. 773;

Visto il Regio Decreto 06.05.1940 n. 635

Vista la Legge n. 689 del 24.11.1981;

Vista la Legge Regionale 11.12.2006 n. 24 “Norme per la prevenzione e riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”;

Visto il Decreto Legislativo 13.08.2010 n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativo alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”

Visto lo Statuto del Comune di Basiglio deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 11 del 10.05.2004;

Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni alle norme delle Ordinanze e dei Regolamenti Comunali adottato dal Consiglio Comunale di Basiglio nella seduta del 22.12.2003, deliberazione n. 39;

Visto il Regolamento Comunale di Polizia Urbana adottato dal Consiglio Comunale di Basiglio nella seduta del 31.01.2005, deliberazione n. 4 e s.m.i.;

ORDINA

sulle aree pubbliche o aperte al pubblico di tutto il Comune di Basiglio è vietato lanciare razzi, esplodere o utilizzare fuochi d'artificio, petardi, bombolette, mortaretti e artifici esplodenti di qualsiasi genere, anche se di libera vendita, nel periodo compreso dalle **ore 00:00 del 25 dicembre 2016 alle ore 24:00 del 06 gennaio 2017.**

INFORMA

che le violazioni per quanto sopra stabilito sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 (venticinque/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00), in base all’art. 7 bis del decreto legislativo 267 del 18.08.2000.

All'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelare degli stessi, secondo le norme di cui agli articoli 13 e 20 della legge n. 689 del 24.11.1981.

Qualora il fatto accertato integri gli estremi di uno o più illeciti penali, il responsabile sarà deferito alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.

DISPONE

che della presente ordinanza venga data preventiva comunicazione al Prefetto di Milano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 comma 4 D.L.vo 267 del 18.08.2000;

che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della legge 69 del 18.06.2009, e che sia inserita sul portale del Comune di Basiglio.

Demanda ai componenti della polizia locale e delle forze dell'ordine l'obbligo di osservare e di far osservare il presente provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine previsto dal D.L.vo 02.07.2010 n. 104, ovvero al Prefetto di Milano entro il 30^a giorno dalla sua efficacia.



IL SINDACO
Eugenio Patrone

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Eugenio Patrone", written over the printed name.